

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA (JURE SANGUINIS) -

CIRCOLARE MINISTERIALE K28.1 DELL'8 APRILE 1991.

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

La richiesta del riconoscimento del possesso della cittadinanza *iure sanguinis*, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza *ius soli* (chi nasce in quello Stato ne è cittadino). E' il caso dei paesi Americani e dell'Australia.

La richiesta per il riconoscimento della cittadinanza *ius sanguinis* va presentata al Consolato Italiano se è residente all'estero o nel Comune dove il richiedente ha stabilito la propria residenza.

Propedeutica al riconoscimento della cittadinanza italiana *ius sanguinis* è l'iscrizione anagrafica in un comune italiano.

LA PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA: documenti richiesti:

- 1) istanza di iscrizione anagrafica,
- 2) Passaporto,
- 3) un valido titolo di soggiorno,
- 4) Se gli interessati provengono dai paesi che non applicano l'accordo di Schengen, sarà sufficiente produrre il passaporto con il timbro d'ingresso apposto dall'autorità di frontiera italiana,

5) Se gli interessati provengono dai paesi che applicano l'accordo di Schengen dovranno produrre copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

6) Codice Fiscale,

7) Titolo d'alloggio.

Per l'iscrizione anagrafica è necessario fissare un appuntamento con ufficio chiamando al n. **0923-993334**

L'ESAME DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA VIENE EFFETTUATO PREVENTIVAMENTE DALL'UFFICIO DI STATO CIVILE, E' NECESSARIO RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO AL SEGUENTE NUMERO: 0923-993372

I DOCUMENTI da consegnare il giorno dell'appuntamento sono:

- 1) Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano dove egli nacque;
- 2) Atti di nascita, munita di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana.
- 3) Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero
- 4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;

- 5) Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato (certificato negativo di naturalizzazione).
- 6) Certificato rilasciato dalle competenti autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbia mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13/06/1912, n. 555 e della legge 5/2/1992, n. 91;
- 7) certificato di residenza
- 8) Passaporto
- 9) Istanza per il riconoscimento cittadinanza jure sanguinis in bollo da 16 euro

I certificati di cui al punto 6 e 7 sono acquisiti d'ufficio, mentre dal punto 1 al punto cinque devono essere tradotti integralmente e apostillati o legalizzati a seconda dello Stato di provenienza (es. Argentina prevede la doppia apostilla della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961). La validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani ai sensi dell'art. 41 punto 1 del D.P.R. 445/2000, dove si afferma che: “I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una

validità superiore, si deduce quindi che i certificati di morte hanno validità illimitata, tutti i certificati di persone decedute rilasciati dopo al loro decesso, hanno validità illimitata, tutta la rimanente documentazione ha sei mesi di validità. Nel caso in cui ci siano discordanze varie,es: nomi errati, dati errati ecc. da cui è impossibile verificare la discendenza la competenza alla correzione è dell'autorità straniera.

NOTA BENE:

Si precisa, che la cittadinanza si trasmette in linea di discendenza maschile e, solo dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della costituzione della Repubblica Italiana anche per via femminile.

CASI PARTICOLARI

1) Se l'avo nasce prima del 1866 (data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia, quindi è possibile risalire ai certificati) sono ritenuti validi anche i certificati di battesimo rilasciati dalla parrocchia e vidimati dalla Curia Vescovile.

2) Se l'avo è nato in Italia prima della proclamazione del Regno d'Italia (17 marzo 1861) e sia emigrato all'estero successivamente al 17 marzo 1861 è necessario che non sia deceduto prima di tale data e che non si sia naturalizzato straniero.

3) Stessa attenzione per gli avi delle province: Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia, Treviso, Belluno e Udine (di queste due ultime province solo alcuni Comuni) e Pordenone, che sono state ammesse al Regno d'Italia solo dal 19 ottobre 1866.

4) Per gli avi nati nelle Province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo la data di riferimento è il 20 settembre 1870.

5) Le Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni Comuni delle Province di Belluno e Udine sono entrati a far parte del Regno d'Italia dal 16 luglio 1920, quindi gli avi di detti territori prima di tale data non trasmettono la cittadinanza italiana, perché cittadini dell'ex impero di Austria e di Ungheria.

6) Se l'avo italiano emigra in Brasile nel 1920, nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana quindi al figlio nato dopo tale data non trasmette la cittadinanza italiana. Dopo tale data è cittadino italiano perché nasce da padre italiano e brasiliano poiché nato nel territorio brasiliano.

L'accertamento dell'Ufficiale di Stato Civile consiste nel verificare che la persona rivendicante il diritto alla cittadinanza italiana sia effettivamente discendente da cittadino italiano, che la trasmissione della cittadinanza italiana non si sia interrotta per la naturalizzazione straniera dell'avo prima della nascita del suo discendente diretto e che la trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente o dal richiedente stesso.

Per le istanze presentate da fratelli, cugini discendenti dallo stesso avo, sarà sufficiente consegnare un'unica documentazione.

Per quanto riguarda i tempi di conclusione del procedimento sono equiparati a quelli previsti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo ovvero 180 gg oltre a quelli previsti per l'iscrizione anagrafica cioè 45gg.